

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 259 def. - SYN 303

Bruxelles, 10 giugno 1992

Proposta riesaminata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Riguardante l'attuazione di misure intese a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici incinte, puerpere o allattanti.

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE)

Motivazione

La proposta iniziale di questa direttiva è stata presentata dalla Commissione il 17 ottobre 1990¹⁾.

Questa proposta di direttiva del Consiglio è intesa a fissare livelli minimi di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro delle donne incinte, puerpere e madri allattanti.

Il Parlamento europeo (in prima lettura) e il Comitato economico e sociale hanno espresso il loro parere rispettivamente il 12 dicembre 1990 e il 20 novembre 1990.

La Commissione ha trasmesso al Consiglio il 3 gennaio 1991 una modifica della proposta²⁾.

Il 19 dicembre 1991 il Consiglio ha adottato una posizione comune. Quest'ultima riprende le modifiche introdotte nella proposta emendata della Commissione e quindi taluni emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura.

Il Parlamento europeo ha esaminato la posizione comune in seconda lettura il 16 maggio 1992 e l'ha adottata con riserva di 17 emendamenti.

Su questi 17 emendamenti la Commissione ha accettato di riprenderne integralmente o parzialmente 11 nella sua proposta riesaminata.

Essa ha respinto 6 emendamenti, vale a dire i n. 1, 5, 6, 16, 18, 19.

Riguardo agli emendamenti che essa non ha ripreso la Commissione esprime i seguenti pareri:

1) COM (90) 406 def.

2) COM (90) 692 def.

Emendamento n. 1

Introduzione di un congedo di maternità di 16 settimane.

Osservazioni: Mantenimento della proposta della Commissione (14 settimane). Si tratta di una prescrizione minima che offre agli Stati membri la facoltà di accordare un congedo di maternità di maggiore durata.

Emendamento n. 5

Attuazione delle modalità di interruzione del lavoro per le donne con gravidanza a rischio dietro presentazione di un certificato medico.

Osservazioni: Superfluo. Questo problema è già stato regolato dall'art. 4, paragrafo 1 della proposta di direttiva (valutazione caso per caso delle ripercussioni sulla gravidanza).

Emendamento n. 6

Possibilità per le donne che allattano di interrompere il loro lavoro durante uno o più periodi.

Osservazioni: Le modalità di interruzione del lavoro delle donne che allattano sono già contemplate dall'art. 5, paragrafo 3 della proposta di direttiva.

Emendamento n. 16

Revisione annua degli allegati ad opera di esperti indipendenti.

Osservazioni: Superfluo. Le modalità di adeguamento degli allegati al progresso tecnico sono già fissate dall'art. 12 della proposta di direttiva.

Emendamento n. 18

Possibilità di rivedere, nella relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva, la durata del congedo di maternità e dell'importo della prestazione.

Osservazioni: Questa possibilità è inadeguata. L'obiettivo della relazione della Commissione è quello di valutare l'attuazione della direttiva nei vari Stati membri.

Emendamento n. 19

Aggiunta di elementi riguardanti l'organizzazione del lavoro nella valutazione.

Osservazioni: Superfluo. Tutti questi elementi figurano già nella proposta di direttiva:

- Ripartizione dell'orario di lavoro:

Già inclusa nella strutturazione dell'orario di lavoro di cui all'art. 5, paragrafo 1.

- Lavoro notturno:

Cfr.: art. 7.

- Fatica mentale, rischio di violenza, lavori sedentari e ripetitivi:

Già inclusi nell'art. 3, 1, secondo paragrafo.

- Lavori comportanti una esposizione a forti calori:

Già ripreso all'Allegato I, punto A.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

concernente l'attuazione di misure volte a promuovere
il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

TESTO PRECEDENTE

TESTO MODIFICATO

Preambolo e consideranto 1 a 15

immutati

Sedicesimo considerando

considerando che le misure di organizzazione del lavoro a scopo di protezione della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non avrebbero un effetto utile se non fossero accompagnate dal mantenimento dei diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità adeguata;

considerando che le misure di organizzazione del lavoro a scopo di protezione della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non avrebbero un effetto utile se non fossero accompagnate dal mantenimento dei diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità di valore equivalente;

Diciassettesimo considerando

considerando d'altronde che le disposizioni concernenti il congedo di maternità sarebbero anch'esse senza effetto utile se non fossero accompagnate dal mantenimento dei diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o dal versamento di un'indennità adeguate;

considerando d'altronde che le disposizioni concernenti il congedo di maternità sarebbero anch'esse senza effetto utile se non fossero accompagnate dal mantenimento dei diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o dal versamento di un'indennità di valore equivalente;

ARTICOLI 1 E 2

Immutati

Linee direttrici

1. La commissione, in concertazione con gli Stati membri, e con l'assistenza del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, elabora le linee direttrici concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 2.

Le linee direttrici di cui al primo comma riguardano anche i movimenti e le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'articolo 2.

2. Le linee direttrici di cui al paragrafo 1 sono intese a servire come base per la valutazione prevista all'articolo 4, paragrafo 1.

A tal fine, gli Stati membri portano tali linee direttrici a conoscenza dei datori di lavoro, delle lavoratrici e/o dei loro rappresentanti nel rispettivo Stato membro.

1. Immutato

Le linee direttrici di cui al primo comma riguardano anche i movimenti e le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'articolo 2.

2. Immutato

ARTICOLO 4 A 6

Immutati

Lavoro notturno

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 non siano obbligate a svolgere un lavoro notturno durante la gravidanza o nel periodo successivo al parto che sarà determinato dall'autorità nazionale competente per la sicurezza e la salute, con riserva della presentazione, secondo modalità stabilite dagli Stati membri, di un certificato medico che ne attesti la necessità per la sicurezza o la salute della lavoratrice interessata.
 1. Gli Stati membri adottano misure per assicurare che le lavoratrici di cui all'articolo 2 non siano obbligate a svolgere un lavoro notturno:
 - a) prima e dopo la nascita di un figlio per un periodo di almeno sedici settimane, di cui almeno otto precedenti la data presunta del parto;
 - b) su presentazione di un certificato medico che ne attesti la necessità per la salute della lavoratrice di cui all'articolo 2, in altri periodi:
 - i) durante la gravidanza;
 - ii) per un lasso di tempo che va al di là del periodo successivo alla nascita di un figlio fissato conformemente alla precedente lettera a), la cui durata sarà determinata dall'autorità competente.
2. Le misure contemplate al paragrafo 1 devono comportare la possibilità, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali:
 - a) dell'assegnazione ad un lavoro diurno, oppure
 - b) di una dispensa dal lavoro o di una proroga del congedo di maternità qualora tale assegnazione a un lavoro diurno non sia tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non possa essere ragionevolmente richiesta per motivi debitamente giustificati.

Divieto di licenziamento

Per garantire alle lavoratrici ai sensi dell'articolo 2 l'esercizio dei diritti di protezione della sicurezza e della salute riconosciuti nel presente articolo:

Immutato

1) gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento delle lavoratrici di cui all'articolo 2 nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, tranne nei casi eccezionali non connessi al loro stato, ammessi dalle legislazioni e/o prassi nazionali e, se del caso, a condizione che l'autorità competente abbia dato il suo accordo;

1) Immutato

2) qualora una lavoratrice ai sensi dell'articolo 2 sia licenziata durante il periodo specificato nel punto 1), il datore di lavoro deve fornire giustificati motivi per il licenziamento;

2) qualora una lavoratrice ai sensi dell'articolo 2 sia licenziata durante il periodo specificato nel punto 1), il datore di lavoro deve fornire per iscritto giustificati motivi del licenziamento

3) gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere le lavoratrici di cui all'articolo 2 contro le conseguenze di un licenziamento che a norma del punto 1) è illegittimo.

3) Immutato

ARTICOLO 11

Diritti connessi con il contratto di lavoro

Per garantire alle lavoratrici di cui all'articolo 2 l'esercizio dei diritti di protezione della sicurezza e della salute riconosciuti nel presente articolo:

Immutato

1) nei casi contemplati agli articoli 5, 6 e 7, alle lavoratrici di cui all'articolo 2 devono essere garantiti, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, i diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità adeguata;

1) nei casi contemplati agli articoli 5, 6 e 7, alle lavoratrici di cui all'articolo 2 devono essere garantiti, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, i diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità di valore equivalente;

2) nel caso contemplato all'articolo 8, devono essere garantiti:

2) a) Immutato

a) i diritti connessi con il contratto di lavoro delle lavoratrici di cui all'articolo 2, diversi da quelli specificati nella lettera b) del presente punto;

b) il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità adeguata alle lavoratrici di cui all'articolo 2;

b) il mantenimento di una retribuzione e/o il mantenimento di un'indennità di valore equivalente alle lavoratrici di cui all'articolo 2;

3) l'indennità di cui al punto 2), lettera b) è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti a quelli che la lavoratrice interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali;

3) la retribuzione e l'indennità di cui ai punti 1 e 2, lettera b) sono ritenute equivalenti se assicurano redditi almeno equivalenti all'80% della retribuzione della lavoratrice interessata prima dell'interruzione del lavoro in questione entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali;

4) gli Stati membri hanno la facoltà di subordinare il diritto alla retribuzione o all'indennità di cui al punto 1) e al punto 2), lettera b) al fatto che la lavoratrice interessata soddisfi le condizioni previste dalle legislazioni nazionali per usufruire del diritto a tali vantaggi.

Tali condizioni non possono in alcun caso prevedere periodi di lavoro preliminare superiori a dodici mesi immediatamente prima della data presunta del parto.

4) Immutato

ARTICOLO 11 BIS (NUOVO)

Ricorso in giustizia

Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie per consentire a qualsiasi lavoratrice che si ritenga lesa dalla mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva di difendere i propri diritti per via legale dopo aver fatto eventualmente ricorso ad altri organi competenti.

ARTICOLO 11 TER (NUOVO)

Onere della prova

Per le controversie attinenti all'applicazione degli articoli 6, 7 e 10 della presente direttiva, ed insorgenti nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza della lavoratrice ai sensi dell'articolo 2 e il termine del congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, spetta al convenuto provare che non vi è stata nessuna discriminazione o violazione di tali diritti.

ARTICOLI 12 A 14

Immutati

ALLEGATI I E II

Immutati

ISSN 0254-1505

COM(92) 259 def.

DOCUMENTI

IT

04

N. di catalogo : CB-CO-92-267-IT-C

ISBN 92-77-45045-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo